

**COMUNE DI TAVAZZANO CON VILLAVESCO
PROVINCIA DI LODI**

**REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER LA
GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI, ASSIMILATI E
PERICOLOSI E PER IL LORO SMALTIMENTO.**

**Approvato con deliberazione consiliare n. 20 del 6.3.2003 e n. 31
del 23.6.2003**

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.1 - Il presente regolamento disciplina le attività per la gestione dei rifiuti urbani in accordo con le seguenti normative:

- Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n.22 (Decreto Ronchi) e successive modifiche e integrazioni
- Legge Regionale 1 luglio 1993 n.21
- Regolamento Regionale 11 aprile 1994 n.1

e relativamente alle fasi:

- a) conferimento;
- b) raccolta;
- c) spazzamento;
- d) deposito temporaneo;
- e) trasporto;
- f) servizio di raccolta selettiva dei rifiuti pericolosi (RUP);
- g) frazione umida;
- h) frazione secca;
- i) piazzola ecologica comunale
- j) rifiuti ingombranti

ART. 2 DEFINIZIONI

2.1 - Nel presente regolamento valgono le seguenti definizioni:

- a) **conferimento**: le modalità secondo le quali i rifiuti vengono consegnati al servizio di raccolta da parte del produttore;
- b) **raccolta**: le operazioni di prelievo e collettamento dei rifiuti fino all'accumulo in apposita attrezzatura o impianto;
- c) **ammasso temporaneo**: il deposito di residui effettuato nell'interno dell'insediamento produttivo di origine dei medesimi ; in attesa del trasporto e del trattamento finale, ivi compreso il riutilizzo;
- d) **trasporto**: operazione di movimentazione del residuo dal luogo di produzione al luogo di stoccaggio, trattamento e/o riutilizzo e smaltimento finale;
- e) **servizio di raccolta differenziata**: l'organizzazione del servizio di raccolta per flussi omogenei di rifiuti suscettibili di recupero di materia. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione della piazzola ecologica comunale.
- f) **Servizio di raccolta selettiva dei rifiuti pericolosi (RUP)**: l'organizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti urbani pericolosi per flussi omogenei. Rientrano in tale servizio tutte le attività a partire dalla fase di conferimento fino all'attività di gestione della piazzola ecologica comunale;
- g) **frazione umida**: i materiale putrescibili ad alto tasso di umidità presenti nei rifiuti urbani;
- h) **frazione secca**: i materiali a basso o nullo tasso di umidità aventi di norma rilevante contenuto energetico, che non siano suscettibili di recupero di materiali;
- i) **piazzola Ecologica Comunale**: Area attrezzata destinata al conferimento di frazioni di rifiuti non altrimenti conferibili al servizio di raccolta.

- j) **rifiuti ingombranti** : Beni di consumo durevole, quali oggetti di comune uso domestico o di arredamento che, per natura o per peso o per dimensione non è possibile conferirli al normale servizio di raccolta domiciliare dei rifiuti urbani.

ART. 3

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI COMPORTAMENTO

3.1 - L'intero ciclo della gestione dei rifiuti, nelle sue varie fasi, costituisce attività di pubblico interesse ed è sottoposto all'osservanza dei seguenti principi generali:

- a) deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere della collettività e dei singoli;
- b) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igieniche-sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, del suolo, del sottosuolo e delle acque superficiali o sotterranee;
- c) deve essere evitato ogni inconveniente derivante da odori o rumori;
- d) devono essere salvaguardate la fauna e la flora e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- e) devono essere rispettate le esigenze di pianificazione economica e territoriale;
- f) devono essere promossi, con l'osservanza di criteri di efficienza, efficacia, economicità, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti e recuperare da essi materiali ed energia;
- g) devono essere favorite le forme organizzative e di gestione dei servizi al fine di limitare la produzione dei rifiuti.

3.2 - Il Comune provvederà ad attuare raccolte differenziate dei rifiuti intese al recupero di materiale ed energia con il determinante coinvolgimento del cittadino-utente.

ART. 4

RACCOLTA DIFFERENZIATA

4.1 - Per raccolta differenziata si intende il conferimento distinto e separato delle seguenti frazioni di rifiuti:

- carta e cartone;
- vetro
- latte, lattine, barattoli (in alluminio e banda stagnata) non sporchi di sostanze pericolose;
- imballaggi in plastica e polistirolo;
- scarti di alimentari domestici (umido);
- scarti vegetali e ramaglie;
- legno (pallets, cassette, assi)
- ferro e acciaio;
- pneumatici;
- beni durevoli (TV, Pc, frigoriferi, lavatrici, lavastoviglie, ecc.);
- inerti (derivanti da piccoli lavori del "fai da te")
- olio vegetale (residuo di frittura, residuo di verdure sott'olio, ecc.);
- toner esauriti.

4.2 - Per raccolta selettiva si intende il conferimento distinto e separato delle seguenti tipologie di rifiuti pericolosi :

- pile esaurite;
- farmaci scaduti;
- olio minerale esausto;
- prodotti e contenitori etichettati con i simboli "T" e/o "F" (es.: solventi, vernici, inchiostri ecc.);
- accumulatori al piombo;
- lampade e tubi fluorescenti;

- detersivi contenenti sostanze nocive, quali: candeggina, ammoniaca, acido muriatico, anticalcare ecc.);
- qualsiasi rifiuto indicato al punto 4.1 che sia stato contaminato da una sostanza pericolosa (es. stracci sporchi d'olio,....);

4.3 - Alcuni esempi di rifiuti ingombranti sono :

- materassi;
- divani;
- mobili verniciati;
- tapparelle;
- poltrone;
- reti per letti.

4.4 - I rifiuti di cui ai punti precedenti dovranno essere conferiti secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione Comunale e comunicate ai Cittadini con idonei strumenti di sensibilizzazione (affissione di manifesti, opuscoli e incontri informativi).

4.5 - E' fatto assoluto divieto di conferire i rifiuti riciclabili nei sacchi della frazione secca residua.

4.6 - I rifiuti di cui al punto 4.1, prima di essere depositati negli appositi contenitori o sacchi, dovranno essere opportunamente sciacquati e svuotati dei residui alimentari e non, in essi contenuti.

ART. 5

RIFIUTI ESCLUSI DALLA DISCIPLINA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

5.1 - Il presente regolamento non si applica:

- a) ai rifiuti radioattivi, disciplinati dalle norme del DPR 13 febbraio 1964 n.185 e successive modificazioni e integrazioni;
- b) ai rifiuti risultanti dalla prospezione, estrazione, trattamento ed ammasso di risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave;
- c) alle carogne ed ai seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola, ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;
- d) alle acque di scarico, disciplinate dal Decreto Legislativo 11 Maggio 1999, n.152 e successive modificazioni e integrazioni, esclusi i rifiuti allo stato liquido;
- e) ai materiali esplosivi in disuso;
- f) alle terre e alle rocce di scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;
- g) I materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal DM 25 Ottobre 1999, n.471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

ART. 6

DEFINIZIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

6.1 - Per rifiuto si intende qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

6.2 - I rifiuti sono classificati:

- a seconda dell'origine in:
 - rifiuti urbani
 - rifiuti speciali
- a seconda delle caratteristiche di pericolosità in:
 - rifiuti pericolosi
 - rifiuti non pericolosi

ART. 7 **RIFIUTI URBANI**

7.1 - Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette ad uso pubblico e sulle rive dei corsi d'acqua;
- e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali, diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e).

ART. 8 **RIFIUTI SPECIALI**

8.1 - Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-alimentari;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano da attività di scavo;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- i) i macchinari e le apparecchiature deteriorati e obsoleti;
- j) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

ART. 9 **RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI**

In attesa della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani con apposito decreto ministeriale (come stabilito dall'art.18 del D.Lgs 22/97), si definisce, ai sensi dell'art.21 del medesimo decreto e della deliberazione del Consiglio Comunale n.24 dl 27/05/1998, "rifiuti speciali assimilati agli urbani" , i seguenti rifiuti :

- * Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense ecc.) come previsto nei punti a) e b) comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs 22/97;
- * Rifiuti di carta, cartone e similari;
- * Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- * Imballaggi primari;
- * Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- * Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- * Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- * Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- * Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- * Paglia e prodotti di paglia;
- * Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- * Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- * Ritagli e scarti di tessuti di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- * Feltri e tessuti non tessuti;
- * Pelli e simil-pelle;
- * Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- * Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- * Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- * Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- * Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- * Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- * Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- * Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- * Nastri abrasivi;
- * Cavi e materiale elettrico in genere;
- * Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- * Scarti in genere della produzione di alimentari purchè non allo stato liquido quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- * Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- * Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- * Accessori per l'informatica.

Sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui all'elenco precedente, senza necessità di accertamento a criteri quantitativi, quelli prodotti da :

- Attività ricettivo alberghiera e collettività (collegi, conventi, carceri, alberghi, pensioni, locande, ristoranti, pizzerie, paninoteche, bar e mense aziendali e scolastiche);
- Studi professionali, uffici pubblici e privati (banche, assicurazioni, uffici privati di imprese, uffici di enti pubblici, studi professionali ed autoscuole);
- Servizi igienico-sanitari (studi medici, dentisti, veterinari, ospedali, cliniche e case di cura);
- Attività e servizi ricreativi (palestre, teatri, cinema, discoteche, sale da gioco, circoli, oratori);
- Servizi scolastici (scuole pubbliche e private);
- Attività commerciali (negozi, banche di mercato).

Sono assimilati i rifiuti speciali non pericolosi di cui sopra, per un limite quantitativo assoluto massimo fissato in 0,5 tonn/anno (ai fini della determinazione della corrispondente soglia di entità volumetrica si assume la correlazione 100 Kg = 1 mc, quelli prodotti da :

- Attività artigianali tipo botteghe;
- Attività di magazzinaggio e stoccaggio merci e simili;
- Attività di vendita all'ingrosso;
- Attività di autotrasporto e simili;
- Supermercati, ipermercati, grandi magazzini.

Sono sempre esclusi dall'assimilazione :

- Gli imballaggi terziari;
- Gli imballaggi secondari conferiti in maniera indifferenziata;
- I rifiuti inerti (mattoni, calcinacci,....)
- Tutti i rifiuti che non rientrano nell'elenco di cui al precedente punto "rifiuti speciali assimilati agli urbani".

Alle superfici di formazione dei rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti urbani ai sensi dei sopra riportati criteri qualitativi, viene applicata la tassa (o tariffa) per lo smaltimento dei rifiuti urbani nei modi stabiliti dal relativo regolamento, secondo le tariffe conseguentemente deliberate.

Per contro, è garantito senza ulteriori oneri il recupero/smaltimento dei rifiuti urbani attraverso l'ordinario servizio di raccolta che sarà articolato e svolto secondo le forme stabilite nel presente regolamento.

Una volta positivamente accertata la sussistenza delle condizioni per l'assimilazione ai rifiuti urbani dei rifiuti prodotti da una determinata attività, è obbligatorio il conferimento dei rifiuti destinati al recupero/smaltimento al pubblico servizio, ferma la possibilità di ricorrere a soggetti terzi debitamente autorizzati per quanto riguarda le frazioni effettivamente avviate al recupero.

Il documentato conferimento di frazioni avviate al recupero può comportare l'applicazione di benefici tariffari previsti dal "regolamento sulla tassa dei rifiuti urbani", nei limiti e secondo le modalità stabilite dal medesimo.

ART. 10

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEL COMUNE

10.1 - Il Comune effettua la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad essi assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nelle forme di cui alla legge 8 giugno 1990 n.142, come integrata dall'art. 12 della legge 23 dicembre 1992 n. 498.

10.2 - La gestione dei rifiuti urbani e assimilati deve avvenire secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità.

10.3 - Nelle attività di gestione il Comune può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.

10.4 - L'attività di gestione di competenza del Comune è riferita a:

- * tutti i rifiuti urbani;
- * i residui della depurazione di acque di scarico urbane;
- * i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani;

10.5 - l'attività viene svolta dal Comune mediante concessione a Enti o imprese specializzate.

10.6 - Il Comune fornisce alla Regione e alla Provincia tutte le informazioni sulla gestione dei rifiuti urbani richieste dalle stesse.

ART. 11

ATTIVITÀ DI COMPETENZA DEI PRODUTTORI DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

11.1 - Competono ai produttori dei rifiuti urbani e di quelli assimilati a tutte le attività di conferimento previste dal presente regolamento per detti rifiuti.

ART. 12

OBBLIGHI DEI PRODUTTORI DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI

I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non, non assimilati agli urbani non possono conferire i loro rifiuti al servizio pubblico di raccolta (neanche in piazzola ecologica).

Compete a costoro la ricerca della modalità di smaltimento dei rifiuti generati secondo quanto indicato all'articolo 10, comma 2, del D.Dgs 22/97.

Si ricorda che è consentito il trasporto in proprio dei rifiuti non pericolosi per una quantità illimitata. Tale trasporto deve essere accompagnato dal "formulario di identificazione dei rifiuti" di cui al DM 145/1998. E' consentito il trasporto in proprio di rifiuti pericolosi per una quantità massima giornaliera di 30 kg. O 30 lt. senza formulario di identificazione.

I rifiuti prodotti e poi smaltiti vanno registrati sul "registro di carico e scarico" (DM 148/1998) da parte dei soggetti indicati agli artt.12, 11 e 7 D.Lgs 22/97.

Ogni produttore di rifiuti annualmente deve presentare alla C.C.I.A.A. territorialmente competente, la "denuncia dei rifiuti" (il M.U.D. – Modello Unico di Dichiarazione Ambientale), entro il 30 Aprile.

Formulari di identificazione, registro di carico e scarico e M.U.D. vanno conservati per 5 anni e mostrati alle Autorità competenti (tra cui anche il Comune) in caso di controllo.

In merito alle modalità di utilizzo dei formulari di identificazione e dei registri di carico e scarico, si ricorda che è possibile consultare la Circolare del Ministero dell'Ambiente GAB/DEC/812/98 del 4 Agosto 1998.

ART. 13

ORDINANZE CONTINGIBILI E URGENTI

13.1 - Qualora si verificano situazioni di eccezionale e urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente e non si possa altrimenti provvedere, il sindaco, nell'ambito delle proprie competenze, può emettere ordinanze contingibili e urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, purché non vi siano conseguenze di danno o di pericolo per la salute e per l'ambiente.

13.2 - Le ordinanze di cui sopra dovranno indicare le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnico-sanitari locali; dovranno inoltre conformarsi a quanto stabilito dall'art. 13 del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22.

TITOLO II

NORME RELATIVE AL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

ART. 14

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

14.1 - Il Comune organizza il servizio di gestione (raccolta e trasporto) dei rifiuti urbani e di quelli speciali ad essi assimilati, secondo quanto previsto dall'art. 21 del D.L. 5 febbraio 1997 n. 22

14.2 - Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nell'allegata planimetria, che costituisce parte integrante del presente Regolamento.

14.3 - Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.

14.4 - Successivamente all'approvazione del presente regolamento tali perimetri possono essere aggiornati o modificati tramite ordinanza sindacale.

14.5 - Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del pubblico servizio sono tenuti a contribuire alla salvaguardia igienico-sanitaria dei propri luoghi di residenza e dell'ambiente agricolo, organizzando anche all'interno delle abitazioni o loro pertinenze modalità di detenzione dei rifiuti per il successivo conferimento nel più vicino punto di raccolta.

14.6 - Per le famiglie, aventi a disposizione un giardino di almeno 200 mq, è consigliabile la pratica del "compostaggio domestico" (attraverso l'uso di compostiere nelle quali riporre gli scarti organici di cucina e lo sfalcio dell'erba).

ART. 15

MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA FRAZIONE SECCA RESIDUA NON RICICLABILE

I rifiuti secchi non riciclabili (che residuano dopo aver fatto una buona raccolta differenziata dei rifiuti riciclabili) devono essere inseriti a cura dei cittadini in sacchi trasparenti (onde verificarne il contenuto).

I più comuni rifiuti secchi non riciclabili sono quelli di seguito riportati :

- bicchieri, piatti e posate di plastica;
- contenitori per alimenti in poliaccoppiati (carta+alluminio, carta+polietilene, carta+plastica),
- bric di succhi di frutta e verdura;
- pannolini e assorbenti;
- mozziconi di sigarette;
- pellicola trasparente per alimenti;
- pennarelli e penne, giocattoli;
- lettiere per animali;
- gomma;
- cassette video, auto e CD;
- carta carbone, oleata e plasticata;
- calze di nylon;
- cocci di ceramica;
- cosmetici;
- polveri dell'aspirapolvere;
- piccoli oggetti in legno verniciato.

Essi verranno ritirati, a cura della Concessionaria del servizio di raccolta dei rifiuti urbani:

- . una volta alla settimana dal 1° Novembre al 31 Marzo
- . due volte alla settimana dal 1° Aprile al 31 Ottobre

I sacchi dovranno essere esposti a partire dalle ore 20 del giorno precedente il ritiro fino alle ore 6, ben chiusi, sul marciapiede antistante la propria abitazione (o comunque sulla via pubblica in prossimità della propria abitazione, salvo indicazioni diverse per situazioni particolari).

Qualora i sacchi contenessero rifiuti riciclabili o pericolosi, non verranno ritirati. Verrà apposta, invece, una etichetta che riporta la dicitura "materiale non conforme". Nel qual caso il sacco dovrà essere "smistato" a cura del cittadino proprietario e riesposto nel primo giorno utile successivo.

Sacchi neri o, comunque, sacchi che non consentono la visione del contenuto non sono ammessi e, pertanto non sono ritirati.

E' assolutamente vietato depositare sacchi contenenti rifiuti nei pressi delle campane dislocate sul territorio, o fuori dalla piazzola ecologica.

E' sempre vietato l'abbandono dei rifiuti.

Il giorno di raccolta, come pure sue eventuali variazioni, è comunicato a mezzo di opuscoli informativi, pubblici manifesti o incontri aperti alla cittadinanza.

ART. 16

CONFERIMENTO DIFFERENZIATO DEI RIFIUTI

DESTINATI AL RECUPERO, RICICLAGGIO,

16.1 - Il Comune istituisce forme di raccolta differenziata dei rifiuti di cui sia possibile effettuare il recupero dei materiali.

16.2 - a) Raccolta domiciliare dell'Umido: gli scarti alimentari domestici devono essere inseriti in sacchetti realizzati in materiale facilmente biodegradabile (in amido di mais, noto col nome di mater-bi). A ciascuna famiglia è data in dotazione una "biopattumiera" (di modeste dimensioni, facilmente collocabile sotto il lavello della cucina), in cui alloggiare i sacchetti dell'umido. A condomini e case di cortile sono dati in dotazione appositi bidoni (dotati di rotelle per agevolarne l'esposizione nei giorni di raccolta) nei quali le famiglie del condominio devono mettere i loro sacchetti. Alle case unifamiliari (tipo villette) è dato in dotazione un apposito bidone di medie dimensioni (nel quale depositare i sacchi dei rifiuti prodotti) dotato di manico antirandagismo, onde evitare il rovistamento dei rifiuti da parte di animali randagi in caso di rovesciamento.

I bidoni sopra descritti (dei condomini e delle villette) dovranno essere esposti a bordo strada nei giorni e negli orari stabiliti a partire dalle ore 20 del giorno precedente il ritiro fino alle ore 6.

Nel sacchetto di mater-bi è consentito depositare i seguenti scarti ed avanzi di :

- carne, pesce e formaggio
- pane, dolci, pasta, riso
- frutta e verdura
- piccole ossa e gusci di cozze
- gusci d'uovo
- filtri di the
- fondi di caffè
- fiori recisi e piante domestiche
- carta assorbente da cucina non troppo unta
- fazzoletti e tovaglioli di carta non troppo unti.

b) Raccolta domiciliare della plastica: gli imballaggi in plastica devono essere raccolti in sacchi gialli trasparenti, depositati a bordo strada nei giorni e negli orari stabiliti, ben chiusi (a partire dalla ore 20 del giorno precedente il ritiro fino alle ore 6).

I rifiuti ammessi sono i seguenti :

- Bottiglie di acqua minerale, bibite, olio, succhi, latte, ecc.
- Flaconi/dispensatori di sciroppi, creme, salse, yogurt, ecc.
- Confezioni rigide per dolci (es.: scatole trasparenti e vassoi interni ad impronte)
- Confezioni rigide/flessibili per alimenti in genere (es.: pasta, riso, patatine, salatini, caramelle, surgelati)
- Vaschette porta uova
- Vaschette per alimenti, carne e pesce
- Vaschette /barattoli per gelati
- Contenitori per yogurt, creme di formaggio, dessert
- Reti per frutta e verdura
- Film e pellicole
- Barattoli per alimenti in polvere
- Contenitori per alimenti in polvere
- Coperchi
- Flaconi per detersivi, saponi, prodotti per l'igiene della casa, della persona, cosmetici, acqua distillata
- Film e pellicole da imballaggio (anche espansi per imballaggi di beni durevoli)
- Blister e contenitori rigidi e formati a sagoma (es.: gadget vari, gusci per giocattoli, articoli da ferramenta e per il "fai da te")
- Scatole e buste per confezionamento di capi d'abbigliamento
- Gusci, barre, chips da imballaggio in polistirolo espanso
- Reggette per legatura pacchi
- Sacchi, sacchetti, buste (es.: shopper, sacchi per detersivi,...)
- Vasi per vivaisti

E' vietato inserire oggetti in plastica che non siano imballaggi (es.: giocattoli, sedie da giardino, bicchieri e posate in plastica).

E' vietato inserire flaconi che hanno contenuto sostanze pericolose (es.: candeggina, ammoniaca, acidi, anticalcare, antiruggine, vernici, inchiostri,...)

Come già specificato nel precedente articolo 15 del presente Regolamento, i contenitori/imballaggi devono essere depositati nel sacco giallo senza residui alimentari o sporchie varie e sciacquati.

c) Raccolta domiciliare di carta e cartone: la carta "straccia", le riviste, i giornali e gli scatoloni dovranno essere ordinatamente esposti a bordo strada nel giorno e negli orari stabiliti (carta straccia, riviste e giornali dovranno essere inserite in scatole oppure confezionate in pacchi).

I rifiuti ammessi sono i seguenti:

- Giornali e riviste

- Libri e quaderni
- Opuscoli pubblicitari
- Fotocopie e fogli vari
- Cartoncino
- Scatole per alimenti (biscotti, pasta, ecc.)
- Imballaggi vari di cartone
- Scatoloni
- Buste della corrispondenza
- Bustine che confezionano i filtri del the.
-

I rifiuti di carta che NON sono ammessi sono i seguenti :

- Carta assorbente
- Carta oleata
- Carta plastificata
- Carta carbone
- Carta unta
- Carta sporca di sostanze pericolose
- Fazzoletti e tovaglioli di carta
- Contenitori in poliaccoppiati (es.: il cartone del latte)
- Bric di succhi di frutta, verdura, vino.

d) Raccolta di contenitori in VETRO, ALLUMINIO, ACCIAIO E BANDA STAGNATA in campane: bottiglie e vasi di vetro (acqua, vino, olio, aceto, vasetti di verdure,.....) e scatolame metallico vario (tonno, pomodori, verdure,....) devono essere inseriti nelle apposite campane di colore verde posizionate sul territorio comunale, nelle zone seguenti :

1.	<u>Pezzolo</u>	n. 1
2.	<u>Via di Vittorio</u>	n. 1
3.	<u>Via Abba'</u>	n. 1
4.	<u>Piazza parcheggio Lo Scoglio</u>	n. 2
5.	<u>Via I Maggio</u>	n. 1
6.	<u>Via F.lli Cervi</u>	n. 1
7.	<u>Via Emilia Albergo Sole</u>	n. 1
8.	<u>Via Pesa</u>	n. 1
9.	<u>Via Cascinetta</u>	n. 1
10.	<u>Lato Chiesa</u>	n. 1
11.	<u>Via Matteotti</u>	n. 1
12.	<u>P.zza A.Frank</u>	n. 3
13.	<u>Via Roma</u>	n. 1
14.	<u>Via Vota</u>	n. 1
15.	<u>Via A.Moro</u>	n. 1
16.	<u>P.zza nuova Scuola Materna</u>	n. 1
17.	<u>P.zza Comune vecchio Villavesco</u>	n. 1
18.	<u>Modignano – Trattoria</u>	n. 1
19.	<u>Modignano nuovo parcheggio</u>	n. 1
20.	<u>Via Rosselli</u>	n. 1
21.	<u>Via De Gasperi (parcheggio)</u>	n. 1
22.	<u>Bagnolo</u>	n. 1
23.	<u>Frazione Muzza</u>	n.1

- h) oli minerali esausti
Da mettere in apposito contenitore
Verranno poi smaltiti tramite il Consorzio Nazionale Olii Usati
- i) materiali metallici ferrosi e non ferrosi
Da immettere in appositi contenitori
Verranno smaltiti periodicamente
- l) scarti vegetali
Provenienti da sfalci e manutenzioni di giardini
Ramaglie provenienti da potature di alberi
- m) rifiuti urbani pericolosi (RUP):
Così come definiti all'art. 4 , paragrafo 4.2
- n) oli e grassi vegetali e animali: è possibile introdurre nell'apposita cisterna olio di frittura, olio rimasto nei vasetti delle verdure sott'olio, burro e strutto scaduti, intingoli di arrostiti e brasati.
- o) beni durevoli: è possibile conferire presso la piazzola ecologica:
 1. frigoriferi, surgelatori, congelatori;
 2. televisori;
 3. computer;
 4. lavatrici e lavastoviglie;
 5. condizionatori;
 6. cucine elettriche e/o a gas.

E' assolutamente vietato, per ragioni di sicurezza, togliere circuiti, vetri, tubi catodici o altro dai beni durevoli.

Il conferimento di codesti beni potrà essere subordinata all'utilizzo di un apposito "buono di conferimento" rilasciato dal Comune e/o del versamento di una "quota" in denaro per la partecipazione alle spese da sostenere per lo smaltimento.

Si esorta la cittadinanza, all'atto dell'acquisto di un bene durevole nuovo, a consegnare al rivenditore il bene durevole vecchio così come stabilito nell'articolo 44 del D.Lgs 22/97.

- p) legno: è possibile introdurre nel cassone dedicato sia assi, sia rami grossi da potature, sia imballaggi in legno. E' vietata l'introduzione di legno verniciato o trattato.
- q) Pneumatici: (N.B.: essendo stato assimilato questo tipo di rifiuto, come stabilito nella Delibera di C.C. n.24 del 27/05/1998, potrebbero essere portati in piazzola anche i pneumatici dei trattori che sono giganteschi).

ART. 18

NORME COMPORTAMENTALI DELL'AZIENDA CONCESSIONARIA DELLA GESTIONE DEI SERVIZI DI IGIENE AMBIENTALE

Premessa: I servizi oggetto del presente regolamento sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici. Pertanto per nessuna ragione potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi provati di forza maggiore e/o casi previsti dalla legge.

Le prescrizioni di carattere pratico saranno contemplate nel capitolo tecnico di riferimento.

- 1) Obbligo conoscenza e soggezione alle normative vigenti.
Tutto il personale della Concessionaria è obbligato alla conoscenza, aggiornamento e soggezione alle norme, normative, documenti di programmazione e piani gestionali, siano essi di promulgazione comunitaria , nazionale, regionale, provinciale o comunale, con particolare riguardo alle seguenti tematiche :
 - a) tutela ambientale, igiene, salute pubblica,

- b) rifiuti,
- c) trasporti,
- d) servizi pubblici,
- e) sostanze pericolose
- f) sicurezza,
- g) diritto al lavoro

2) Obbligo di pulizia e manutenzione dei mezzi.

La Concessionaria, per l'espletamento del servizio, ha l'obbligo di utilizzare veicoli in perfetto stato di efficienza e di decoro, mediante :

- frequenti ed attente manutenzioni,
- pulizia giornaliera,
- disinfezione mensile.

I mezzi in circolazione devono rispettare le norme relative agli scarichi ed all'inquinamento acustico, nonché le prescrizioni imposte dall'Albo Gestione Rifiuti.

3) Obbligo di corretto comportamento

Tutto il personale munito di tesserino di riconoscimento addetto ai servizi, deve tenere un contegno corretto e riguardoso sia nei confronti della cittadinanza sia nei confronti dei funzionari o agenti municipali.

4) Obbligo di pesatura dei rifiuti

Secondo le disposizioni contrattuali sottoscritte.

5) Obbligo di cooperazione

La Concessione ha l'obbligo di segnalare al Comune fatti e circostanze che impediscono il regolare funzionamento del servizio, nonché le irregolarità e le infrazioni dei cittadini che contravvengono al presente regolamento.

La Concessionaria ha, inoltre, l'obbligo di collaborare all'educazione ed informazione della cittadinanza :

- fornendo risposte corrette ai cittadini,
- predisporre opuscoli informativi,
- partecipando ad incontri pubblici

ART. 19

RACCOLTA DA PARTE DI SOGGETTI DIVERSI

Il Comune per le operazioni di raccolta e trasporto di rifiuti urbani recuperabili, può avvalersi anche di associazioni di volontariato o cooperative sociali senza fine di lucro, mediante stipula di apposito atto contrattuale.

TITOLO III
NORME RELATIVE ALLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI NETTEZZA URBANA

ART. 20
SPAZZAMENTO STRADE E SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI

20.1 – Il Comune, per l'espletamento dei servizi di spazzamento strade (manuale e meccanico) e di smaltimento dei rifiuti abbandonati, può :

- provvedere autonomamente, con mezzi propri e personale;
- affidare il servizio direttamente ad una Azienda partecipata;
- affidare il servizio in concessione a terzi.

20.2 - Il servizio di spazzamento meccanico avviene con frequenza settimanale, nei giorni e negli orari stabiliti e comunicati alla cittadinanza con opuscoli informativi e manifesti pubblici.

In caso di eventi atmosferici di grande intensità (pioggia, neve), e cause di forza maggiore, il servizio viene sospeso fino al ripristinarsi delle condizioni normali.

20.3 - Lo spazzamento meccanizzato è garantito nelle zone delineate nella planimetria allegata.

E' vietata la sosta ed il parcheggio sulle vie e piazze pubbliche negli orari di svolgimento del servizio.

ART. 21
CONTENITORI PORTA RIFIUTI

21.1 - Per il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune ha installato in vari punti del paese appositi contenitori o cestini porta rifiuti, da utilizzare solo per gettare piccoli rifiuti durante passeggiate o momenti di disimpegno (es.: pacchetto di sigarette, cartaa del gelato, sacchetto delle patatine, fazzoletto di carta, mozzicone di sigaretta spento...).

21.2 - È proibito usare tali contenitori per il conferimento dei rifiuti domestici, ingombranti, pericolosi, vetri e simili. Essi non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

ART. 22
PULIZIA DEI FABBRICATI E DELLE AREE SCOPERTE PRIVATE

22.1 - Le aree e locali di uso comune dei fabbricati, le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e no, ed in genere qualunque locale privato destinato ad uso di magazzino, deposito, ecc. devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari e devono inoltre essere conservati liberi da materiali inquinanti o di scarto, anche se abbandonati da terzi e comunque nel rispetto delle norme di cui all'art. 2 del presente regolamento.

22.2 - Conduttori e proprietari di fabbricati e di aree private dovranno provvedere a cooperare con l'autorità comunale alla tutela dell'ambiente evitando il degrado, l'inquinamento del territorio, provvedendo ad eseguire tutte quelle opere necessarie a salvaguardare l'ecologia ambientale.

ART. 23
PULIZIA DEI TERRENI NON EDIFICATI

23.1 - I proprietari, i locatari, i conduttori di aree non fabbricate, qualunque sia l'uso o la destinazione dei terreni stessi, devono conservarli costantemente liberi da rifiuti di qualsiasi natura, da materiali di scarto abbandonati anche da terzi.

23.2 - A tale scopo le aree private urbane devono essere opportunamente recintate, munite dei necessari canali di scolo e di ogni altra opera idonea ad evitare qualsiasi forma d'inquinamento, curandone con diligenza la corretta gestione dell'ambiente.

23.3 - In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o ignoti, il proprietario in solido con chi eventualmente ne abbia la disponibilità, qualora il fatto a lui imputabile sia stato commesso od omesso con dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area, nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.

ART. 24 **PULIZIA DEI MERCATI**

24.1 - I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, su aree coperte o scoperte, in qualsiasi area pubblica o di uso pubblico, debbono mantenere il suolo da essi occupato e l'area attorno ai rispettivi posteggi puliti e ordinati. I rifiuti provenienti dalla propria attività dovranno essere inseriti in appositi sacchi, suddividendoli per tipologia. I sacchi verranno poi raccolti da personale incaricato dall'Amministrazione Comunale e trasportati alla piazzola ecologica.

ART. 25 **AREE OCCUPATE DA ESERCIZI PUBBLICI**

25.1 - I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su aree pubbliche o di uso pubblico, come caffè, alberghi, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area da essi occupata provvedendo a fornire i locali e le aree di appositi cestini raccoglitori.

25.2 - I rifiuti così raccolti vanno conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani interni.

25.3 - All'orario di chiusura le aree di posteggio vanno perfettamente ripulite.

ART. 26 **CARICO E SCARICO DI MERCI E MATERIALI**

26.1 - Chiunque effettui operazioni di carico, scarico, trasporto di merci o materiali o vendita di merce in forma ambulante deve evitare di abbandonare rifiuti sull'area pubblica.

26.2 - In ogni caso, ad operazioni ultimate, deve provvedere alla pulizia dell'area pubblica.

26.3 - In caso di inosservanza, la pulizia sarà effettuata dalla concessionaria del servizio di raccolta rifiuti urbani, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti e la rilevazione del processo contravvenzionale a sensi di legge e regolamento.

ART. 27 **PULIZIA DELLE AREE OCCUPATE DA SPETTACOLI VIAGGIANTI**

27.1 - Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente regolamento.

ART. 28
PULIZIA E RACCOLTA RIFIUTI NELLE AREE
UTILIZZATE PER MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

28.1 - Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al gestore, con un preavviso di giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che vengono utilizzate.

28.2 - A manifestazioni terminate, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori stessi.

28.3 - Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui il promotore sia la Civica Amministrazione.

ART. 29
ASPORTO DI SCARICHI ABUSIVI

29.1 - In caso di scarichi abusivi su aree pubbliche o di uso pubblico, gli addetti al servizio di raccolta o di polizia municipale, preposti alla repressione di violazioni, provvederanno ad identificare il responsabile il quale dovrà procedere alla rimozione dei rifiuti, ferme restando le sanzioni previste.

29.2 - In caso di inottemperanza il Sindaco adotta ordinanza a carico dei contravventori fissando un termine, trascorso il quale inutilmente, provvederanno alla rimozione dei rifiuti (e, ove si tratti di rifiuti speciali e/o pericolosi, alla loro messa in sicurezza) gli addetti al servizio pubblico raccolta rifiuti con spesa a carico degli inadempienti.

ART. 30
RIFIUTI DA ATTIVITÀ EDILIZIE

30.1 - Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino insudciate da tali attività e, in ogni caso, non abbandonarvi residui di alcun genere.

I rifiuti generati da tali attività saranno smaltiti e recuperati a cura e a spese delle aziende edili stesse. E' assolutamente vietato conferire tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta.

30.2 - Le operazioni di pulizia e spazzamento devono avvenire adottando tutte le cautele e gli accorgimenti atti a prevenire e a impedire la diffusione di polveri.

ART. 31
AREE DI SOSTE PER NOMADI

31.1 - Nelle aree assegnate alla sosta dei nomadi secondo le normative vigenti, viene istituito uno specifico servizio di smaltimento ed i nomadi sono tenuti a rispettare le norme generali previste dal presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale.

ART. 32
ATTIVITÀ DI VOLANTINAGGIO

32.1 - Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato distribuire volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico a mano o tramite veicoli o collocarli sotto i tergicristalli dei veicoli.

32.2 - È fatta eccezione per i volantini distribuiti per propaganda elettorale, per manifestazioni politiche o sindacali e per comunicazioni effettuate dalla Civica Amministrazione o da altri Enti Pubblici o da Aziende Pubbliche alla cittadinanza o all'utenza.

TITOLO IV
NORME RELATIVE ALLE MODALITÀ DI CONFERIMENTO, RACCOLTA E
TRASPORTO DEI RIFIUTI CIMITERIALI E AMBULATORIALI

ART. 33
RIFIUTI CIMITERIALI

33.1 - I rifiuti prodotti nel cimitero sono individuati , ai sensi del D.M. 219/2000, come segue:

- a) rifiuti da esumazione ed estumulazione: i seguenti rifiuti costituiti da parti, componenti, accessori e residui contenuti nelle casse utilizzate per inumazione o tumulazione:
 - 1) assi e resti lignei delle casse utilizzate per la sepoltura;
 - 2) simboli religiosi, piedini, ornamenti e mezzi di movimentazione della cassa (ad es. maniglie);
 - 3) avanzi di indumenti, imbottiture e similari;
 - 4) resti non mortali di elementi biodegradabili inseriti nel cofano;
 - 5) resti metallici di casse (ad es. zinco, piombo);

- b) rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali: i seguenti rifiuti derivanti da attività cimiteriali :
 - 1) materiali lapidei, inerti provenienti da lavori di edilizia cimiteriale, smurature e similari;
 - 2) altri oggetti metallici o non metallici asportati prima della cremazione, tumulazione od inumazione;

- c) parti anatomiche riconoscibili e resti mortali derivanti da attività di esumazione ed estumulazione.

33.2 – Modalità di gestione dei rifiuti cimiteriali

- a) rifiuti di esumazione ed estumulazione:
 - 1) devono essere raccolti separatamente dagli altri rifiuti urbani;
 - 2) devono essere raccolti e trasportati in appositi imballaggi a perdere flessibili, di colore distinguibile da quelli utilizzati per la raccolta delle altre frazioni di rifiuti urbani prodotti all'interno dell'area cimiteriale e recanti la scritta "rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni".
 - 3) Lo stoccaggio o deposito temporaneo di rifiuti da esumazione ed estumulazione è consentito in apposita area confinata individuata dal comune all'interno del cimitero, qualora tali operazioni si rendano necessarie per garantire una maggiore razionalità del sistema di raccolta e trasporto ed a condizione che i rifiuti siano adeguatamente racchiusi in appositi imballaggi a perdere flessibili.
 - 4) I rifiuti da esumazione ed estumulazione verranno avviati al recupero o smaltiti in impianti autorizzati ai sensi degli articoli 27 e 28 del D.Lgs 5.02.1997, n.22 (con procedura ordinaria), per lo smaltimento dei rifiuti urbani.
 - 5) La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni deve favorire il recupero dei resti metallici (zinco e piombo).
 - 6) Prima dell'avvio a smaltimento i rifiuti da esumazioni ed estumulazioni devono essere sottoposti al trattamento di taglio o triturazione.

- b) Rifiuti derivanti da altre attività cimiteriali
I materiali possono essere riutilizzati all'interno dello stesso cimitero (previo assenso dell'Amministrazione Comunale) oppure possono essere avviati al recupero o smaltimento in appositi impianti per rifiuti inerti;

c) Parti anatomiche riconoscibili e resti mortali

Ai sensi del DPR 285/90 (art.85), le ossa che si rinvencono in occasione di esumazioni ed estumulazioni devono essere raccolte in cassetine di zinco (di spessore non inferiore a mm.0,660 e chiuse con saldature, recanti il nome e cognome del defunto) e depositate nell'ossario comunale.

ART. 34

RIFIUTI AMBULATORIALI

34.1 –Il rifiuto prodotto dall'attività medica ambulatoriale deve essere trattato, trasportato e smaltito da soggetti che ne vengono a contatto (medici, infermieri, trasportatori e smaltitori) nel rispetto delle prescrizioni contenute del D.M. 219/2000.

34.2 - I contenitori, di tipologia ed in quantità connessa al fabbisogno segnalato, debbono essere forniti dal gestore del servizio e depositati in loco, su indicazione dell'Amministrazione Comunale.

La frequenza di smaltimento dei contenitori è :

- ogni 5 giorni nel caso in cui vengano prodotti più di 200 lt di rifiuti sanitari pericolosi;
- ogni 30 giorni nel caso in cui vengano prodotti meno di 200 lt. di rifiuti sanitari pericolosi.

TITOLO V
DIVIETI E CONTROLLI

ART. 35
DIVIETO DI ABBANDONO

35.1 - L'abbandono e il deposito incontrollato dei rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati. È altresì vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee.

35.2 - Fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste all'art. 38, chiunque viola i divieti di cui sopra è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi.

35.3 - Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ad il termine entro cui provvedere, decorso il quale procedere in danno di soggetti obbligati ed al recupero delle somme erogate.

ART. 36
DIVIETI DIVERSI

36.1 - Oltre al divieto di abbandono di cui al precedente art. 35:

1. è vietato l'uso improprio dei vari tipi di contenitori forniti dall'Amministrazione Comunale per la raccolta differenziata dei rifiuti;
2. è vietato esporre sacchetti contenenti rifiuti sulla pubblica via al di fuori dei giorni e delle ore precisati per il servizio di raccolta;
3. è vietata ogni forma di cernita, rovistamento e recupero "non autorizzati" dei rifiuti collocati negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale ovvero presso le discariche controllate dei servizi comunali di smaltimento rifiuti;
4. è vietato intralciare o ritardare l'opera degli addetti al servizio di raccolta con comportamenti scorretti;
5. è vietato il conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi o non completamente spenti, o tali da danneggiare il contenitore;
6. è vietato spostare i contenitori dalla sede in cui sono stati collocati;
7. è vietato conferire nelle campane di vetro i rifiuti urbani i rifiuti etichettati con le lettere "T" e/o "F", soggetti a particolare e distinto tipo di conferimento;
8. è vietato abbandonare bottiglie di vetro fuori da campane destinate alla raccolta di vetro ;
9. è vietato il conferimento di rifiuti speciali non assimilati agli urbani al pubblico servizio senza avere stipulato apposita convenzione con la gestione del servizio;
10. è vietato l'imbrattamento del suolo pubblico o adibito ad uso pubblico con gettito di piccoli rifiuti (bucce, pezzi di carta e simili), escrementi di animali, spandimento di oli e simili.
11. è vietato incendiare i rifiuti all'aperto.

ART. 37
VIGILANZA E CONTROLLI

37.1 - Il Sindaco provvede, attraverso gli uffici comunali competenti, a vigilare sulla corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento.

37.2 - La vigilanza urbana assicura il servizio di sorveglianza per il rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, con particolare riguardo al rispetto delle modalità di raccolta differenziata e dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti pericolosi.

37.3 - Restano di competenza dell'A.S.L. le attività di vigilanza e controllo relative agli aspetti igienico-sanitari ai sensi dell'art. 14 della L. 833/78 e art. 3 della L.R. 64/81.

37.4 - Le funzioni di vigilanza demandate dalla legge alla Provincia saranno esercitate direttamente o avvalendosi dell' A.S.L. competente per territorio.

TITOLO VI **SANZIONI E COMPETENZE**

ART. 38 **SANZIONI**

38.1 - Chiunque:

- abbandona o deposita rifiuti sul suolo o nel suolo ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee,
- immette nel normale circuito dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura ovvero omette di conferire al servizio pubblico solo in raccolta differenziata eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio,
- abbandona o deposita sul suolo pubblico i beni durevoli o ingombranti di cui gli art. 4.3 e 17.3 del presente regolamento,

è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103,29 (centotre/29) a Euro 619,75 (seicentodiciannove/75) come stabilito dall'art. 50 del D. Lgs 5 febbraio 1997 n 22.

38.2 - Se l'abbandono dei rifiuti sul suolo riguarda rifiuti non pericolosi e non ingombranti si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,82 (venticinque/82) a Euro 154,94 (centocinquantaquattro/94) (D.Lgs. 8 novembre 1997 n. 389, art. 7 comma 3)

38.3 - Si applica la sanzione amministrativa da Euro 25,82 (venticinque/82) a Euro 258,23 (duecentocinquantaquattro/23) alla violazione dell'obbligo di conferimento separato dei rifiuti di cui agli artt. 4, 15, 16,17, del presente regolamento. (L.R. 1 luglio 1993, n.21, art. 33 comma 1)

ART. 39 **COMPETENZE**

39.1 - All'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni ai disposti del D.Lgs 5 febbraio 1997 n.22 provvede la Provincia.

39.2 - Per le sanzioni previste al precedente art. 38 provvede il Comune. (D.Lgs. 5 febbraio 1997 n. 22, art. 55, comma 1 e L.R. 1 luglio 1993 n.21, art. 33, comma 3).

TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40
OSSERVANZA DI ALTRE DISPOSIZIONI E DEI REGOLAMENTI COMUNALI

40.1 - Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme stabilite nel D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, e successive modificazioni e integrazioni, nonché quanto previsto dai regolamenti comunali di igiene e di polizia municipale e dalle leggi e disposizioni regionali in materia di rifiuti.

ART. 41
EFFICACIA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

41.1 - Il presente regolamento, dopo le approvazioni di legge e la pubblicazione all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, entra immediatamente in vigore.

41.2 - Ogni disposizione locale contraria o incompatibile con il presente regolamento si deve intendere abrogata.